

Verbale n. 932/2017


L'anno duemilasettecento addì 23 del mese di Dicembre alle ore 9.00
in piena convocazione mercoledì del Palazzo Comunale si è riunita
la 4^a Commissione e seguito voto di convocazione Prot. n. 292
del 22/12/2017 contenente il seguente o.d.p. 1) Note prot. n. 28931 -
accantonamento Debito Fondi Bilancio. 2) Regolamento per utenze
strutture aree pubbliche "Proff. Spicciotti". 3) Proposizione
lavori. 4) Opere ed eventuali. Alle ore 9.00 è presata la
componente Placido Capolungue ed il componente Rapinole
giunta dopo agli atti della Commissione ed il Presidente della
Commissione Giuseppe Schiavo. Tanto il numero legale le
sedute è valido. La Commissione impie i lavori e procede
alle stime e dottrine scritte dell'art. 3 "Criteri di impiego
al termine delle stime la Commissione impie e direttore
sulle modalità per la presentazione delle istanze per le
concessioni ed utenze" alle ore 10.10 la Commissione chiude
i lavori. Letto, confermato e sottoscritto. La Commissione alle ore 10.10


Il Segretario

I Consiglieri

Il Presidente




Dimitri Rapinole
Placido Capolungue



COMUNE DI BIANCAVILLA



“REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE
CASSETTE IN LEGNO”

Art. 1 OGGETTO E FINALITA'

- 1) Il presente regolamento norma e disciplina l'utilizzo delle strutture in legno – casette – finanziate dal Gal Etna e inventariate nel patrimonio comunale.
- 2) Le casette sono strutture in legno le cui caratteristiche di montaggio, manutenzione e utilizzo sono descritte nella documentazione consegnata dal fornitore al Comune di Biancavilla
- 3) Le strutture non possono per alcuna ragione ed in alcun modo essere adibite ad uso abitativo.

Art. 2 NORME DI UTILIZZO

- 1) Le casette devono essere utilizzate solo ed esclusivamente previa concessione del Comune di Biancavilla – Settore Commercio -quale ente proprietario dei beni di che trattasi e nel rispetto delle regole di assegnazione contenute nel presente regolamento.
- 2) Nelle casette non possono essere introdotti, senza il consenso ed il parere tecnico del Comune, strutture, impianti od altri elementi potenzialmente pericolosi per gli utilizzatori, il pubblico e la salvaguardia delle strutture stesse.
- 3) Gli utilizzatori dovranno attenersi alle indicazioni circa i tempi e i modi di utilizzo indicate dal Comune nell'atto di assegnazione.
- 4) Le modalità, i tempi di utilizzo delle casette, nonché l'opportunità stessa di utilizzarle e di concederle sono esclusiva facoltà del Comune di Biancavilla.

Art. 3 CRITERI DI ASSEGNAZIONE

- 1) Le casette sono state acquisite al patrimonio comunale per le finalità di rivitalizzazione del commercio locale e di supporto ai commercianti ed alle attività economiche del territorio in occasione di eventi e manifestazioni.
- 2) Le casette, pertanto, sono gestite ed assegnate dal Comune di Biancavilla in base ai seguenti criteri fondamentali che costituiscono priorità:
 - a) utilizzo per eventi e programmazioni del Comune di Biancavilla con assegnazione da parte del Settore Commercio con atto formale a titolo di preferenza a commercianti e attività economiche con sede nel territorio di Biancavilla;
 - b) utilizzo per altri eventi promossi o patrocinati dal Comune di Biancavilla;
 - c) richieste di utilizzo diverse dalle precedenti per le quali l'Amministrazione Comunale si riserverà di decidere, sentito il parere della Giunta, sull'opportunità di procedere alla concessione.
- 3) Qualora le casette vengano assegnate comunque per eventi non organizzati direttamente

dal Comune di Biancavilla o per i quali il Comune di Biancavilla non è promotore o patrocinante, gli utilizzatori dovranno comunicare per iscritto nell'istanza con apposita relazione l'uso per il quale intendono destinarle, ed i nominativi degli assegnatari nell'ambito degli eventi stessi.

4) In ogni caso, anche a fronte di istanze da parte di enti o associazioni già presentate al protocollo del Comune, il Comune di Biancavilla si riserva il diritto, sentito il parere della Giunta Comunale, di avocare a sé prioritariamente l'utilizzo delle casette per sopraggiunte esigenze connesse all'organizzazione di propri eventi o alla promozione del proprio territorio, con preavviso di almeno 30 giorni nei confronti di altri soggetti già eventualmente assegnatarie senza che ciò dia luogo a risarcimenti, fatta salva l'eventuale ripetizione di somme per canoni già pagati.